

# L'ambivalenza del diritto e la Costituzione

09/06/2021 di: [Alessandra Algostino](#)

## 1.

Riflettendo su “il diritto”, in relazione al titolo di questo convegno, *Pensiero unico, dissenso, repressione*, e agli interventi sinora svolti, viene in mente l'ambivalenza del diritto, il suo carattere poliedrico, la sua natura proteiforme.

Il diritto costruisce, attraverso la struttura della democrazia politica, i luoghi di espressione del pluralismo e del dissenso: in una democrazia il dissenso è necessario (Bobbio) ed è imprescindibile il nesso democrazia, pluralismo e conflitto. Il diritto, ancora, pone le basi affinché il progetto democratico sia effettivo, attraverso gli strumenti della democrazia sociale ed economica (emblematicamente, la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona e all'effettiva partecipazione alla società, di cui all'art. 3, comma 2, Costituzione). Il diritto, per citare un esempio paradigmatico, garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, così come la libertà di riunione, e ne crea i presupposti attraverso la previsione di diritti come l'istruzione.

Sempre il diritto, tuttavia, restando sul piano delle norme, senza addentrarsi nel terreno della loro applicazione, è quello che prevede strumenti di dubbia costituzionalità come le misure di prevenzione, o contempla reati come il blocco stradale, che tendono a inibire l'espressione del dissenso e i conflitti, o criminalizza la solidarietà nei confronti dei migranti. Ancora, sono sempre norme giuridiche a istituire il “daspò urbano”, per marginalizzare il disagio sociale ed espellere chi non corrisponde ai canoni dell'“uomo competitivo”; o, per citare un altro profilo che appartiene al *file noir* della repressione del dissenso, è sempre il diritto che, con le riforme della scuola e dell'università, tende a depotenziare e neutralizzare la cultura critica, ad anestetizzare anche in tal modo, in via per così dire preventiva, il dissenso. Il diritto - ancora - si appropria, sulla scia della politica, di concetti come sostenibilità, ecologia, privandoli del potenziale alternativo e oppositivo, sussumendoli e cooptandoli nello spazio del pensiero unico. Sono i tanti volti della «democrazia immunitaria» di cui ragiona Donatella Di Cesare, o di una involuzione autoritaria, come ha ricordato recentemente su queste pagine Livio Pepino (<https://volerelaluna.it/controcampo/2021/04/07/la-democrazia-autoritaria-che-e-dietro-langolo/>).

Ed è sempre il diritto, quello che, stravolgendo la Costituzione, ha avallato un processo di verticalizzazione del potere a favore degli organi monocratici di vertice degli esecutivi, di esautoramento del Parlamento, di riduzione artificiale del pluralismo politico e partitico attraverso meccanismi elettorali selettivi, affiancando alle diseguaglianze e alle espulsioni sociali prodotte dal neoliberismo diseguaglianze ed espulsioni dalla sfera politica.

Il diritto riflette i rapporti di forza e, in ultima istanza, l'ambiguità dell'umano: il diritto può esprimere il dominio, essere strumento di soggezione, di controllo sociale, e, allo stesso tempo, può veicolare emancipazione, sancire diritti, limitare il potere, garantire l'espressione del pluralismo e del dissenso. Il diritto può essere veleno e cura.

## 2.

E quindi, *che fare?*

Mantengo il “che fare” sul piano sul quale mi trovo più a mio agio, il diritto della Costituzione, ossia il diritto che traduce il patto sociale, che concerne i fondamenti della convivenza e si riallaccia alla tradizione del costituzionalismo moderno di limitazione del potere e garanzia dei diritti, quel diritto, per intenderci, che garantisce il dissenso, il pluralismo, la partecipazione, l’emancipazione. Un diritto sconfitto alla prova della storia?

Certo, oggi la Costituzione è accantonata, svilita, la sua rivoluzione promessa è stata tradita; è sostituita dalla *grundnorm* del profitto, della competitività, dall’antropologia dell’uomo imprenditore di se stesso (e, in quanto solo e non solidale, debole di fronte al potere). Alla Costituzione si è sovrapposto il diritto liquido, *soft*, privato e privatizzato, servile rispetto al potere del finazcapitalismo (Gallino): nel diritto duttile, *à la carte*, si annida la vecchia e imperitura legge del più forte. Le catene con le quali il costituzionalismo ha tentato di imbrigliare il potere e costruire una democrazia pluralistica e conflittuale sono state rotte da chi - il *côté* del neoliberalismo - pretende di conformare a sé e soggiogare la società, espellendo (in aderenza all’immagine dell’espulsione come chiave di lettura del presente proposta da Saskia Sassen), attraverso la marginalizzazione, la denigrazione e la repressione, ogni “deviazione”, sociale e politica.

Forse, di fronte alla cappa che il neoliberalismo sta calando sul mondo, il primo passo per una soluzione concreta, già scritta, pronta all’uso, c’è, ed è attuare la Costituzione: non nella prospettiva di un irrealistico ritorno nel passato, ma per avvalersi della forza dirompente, sovversiva direi, della democrazia, dei principi e dei diritti, sanciti nella Costituzione contro il pensiero unico e il TINA («non c’è alternativa») che soffoca ogni dissenso e sterilizza le menti per impedirne la nascita.

Attuare la Costituzione *strutturalmente* implica tutelare il pluralismo e il dissenso, agendo su un doppio livello: la loro espressione e la loro possibilità di esistenza. Attuare la Costituzione significa (limitandosi ad alcuni punti essenziali):

a) garantire una partecipazione effettiva, plurale e conflittuale. Si ragiona, in particolare, della partecipazione che si esprime nei movimenti, nel mondo dell’associazionismo, nelle differenti forme di autorganizzazione, ovvero in quel variegato universo che compone la democrazia dal basso. Si tratta, da un lato, di richiamare il valore della partecipazione, del pluralismo e del dissenso, favorendo in tal modo, fra l’altro, un processo di costruzione del legame sociale contrario a quello dell’atomizzazione della società; dall’altro, di fondarsi sulla Costituzione per agire contro l’utilizzo strumentale - l’abuso - del diritto (penale, civile e amministrativo) in chiave repressiva;

b) tutelare il conflitto nel e sul lavoro *dalla parte dei lavoratori*, cogliendo le sfide poste dalle profonde trasformazioni rispetto al lavoro novecentesco: la frammentazione, la precarietà, l’affermazione di nuove forme di biopotere (quali quelle espressione del capitalismo della sorveglianza). Muovere dalla Costituzione significa muovere dal lavoro come strumento di dignità ed emancipazione; riconoscere spazio all’azione sindacale, alla “forza del numero”; restaurare le tutele perdute con la deregolamentazione e con la contrattazione aziendale (quando non con la falsità delle partite iva autonome); prevedere nuove garanzie a fronte delle molteplici forme che il lavoro assume;

c) assicurare le condizioni sociali ed economiche che garantiscono la creazione e l’espressione del pensiero critico. Questo implica, in primo luogo, abrogare le (contro) riforme che da anni demoliscono la scuola e l’università della Costituzione, invertendo la rotta rispetto a una logica meritocratica che cela la legittimazione di un sistema elitario e riproduttivo delle diseguaglianze e a meccanismi di valutazione che chiudono gli spazi della libertà di insegnamento e di ricerca e osteggiano la creazione di un sapere critico. Significa, ancora, agire sui presupposti alla base di un percorso di liberazione in senso lato, ovvero sulle condizioni materiali. Si apre qui anche il discorso della limitazione del potere delle piattaforme digitali, dei rischi della dittatura dell’algoritmo, di una

rete senza confini che occulta dietro una falsa libertà un controllo pervasivo ed omologante;

d) abrogare le norme repressive del dissenso (e di criminalizzazione della solidarietà) contenute nei vari decreti sicurezza (dai c.d. decreti Salvini al “pacchetto Minniti”, per limitarsi agli ultimi provvedimenti), così come le norme limitative delle libertà ereditate dal periodo fascista (penso ad esempio alla discrezionalità incidente su diritti fondamentali delle ordinanze prefettizie, di cui al Tulp del 1931, art. 2). È necessario rivedere dalle radici il discorso sulla sicurezza, che deve declinarsi come sicurezza dei diritti e non diritto alla sicurezza, mentre il riferimento strumentale all'emergenza deve essere sostituito da percorsi di inclusione ed emancipazione;

e) restituire gli spazi della rappresentanza e il Parlamento a una composizione plurale. Il Parlamento deve essere rappresentativo delle differenti visioni del mondo, luogo di discussione, confronto e mediazione politica, riappropriarsi delle scelte, invertendo il processo di concentrazione del potere nei vertici dell'esecutivo. In tale prospettiva, è ineludibile il ruolo della politica nel costruire “qualità” e pluralità, invertendo il processo di appiattimento sul pensiero unico della razionalità neoliberista; ragionando sul piano delle norme, si può iniziare recuperando il potenziale dirompente del suffragio universale attraverso un sistema elettorale che favorisca le minoranze, l'espressione del dissenso, il pluralismo, l'approdo in Parlamento di partiti che possano essere sponda al dissenso, instaurando un circuito virtuoso fra democrazia dal basso e istituzionale. Il riferimento è al sistema elettorale proporzionale, un sistema che sia tale non solo di nome: dunque, senza soglie di sbarramento o premi di maggioranza, e con meccanismi di riparto dei voti in seggi che rispecchino il più possibile sia l'eguaglianza del voto sia la possibilità per l'elettore di riconoscersi in un rappresentante (in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale).

La presenza di un Parlamento plurale, rappresentativo anche delle minoranze, implica, a cascata, la rivitalizzazione di istituti come la riserva di legge, nella sua *ratio* di garanzia dei diritti, e il controllo sugli atti aventi forza di legge del governo; si riverbera sulla composizione degli organi di garanzia.

### 3.

In conclusione, molto è il “che fare” per invertire la rotta, agendo sul piano del diritto. I profili sui quali intervenire sono plurimi e si tengono armonicamente nel disegno costituzionale: democrazia politica, democrazia sociale, ossia partecipazione effettiva, rappresentanza plurale, tutela dei lavoratori, libera espressione del dissenso. Sono, quelli richiamati, i cardini di un progetto di società plurale, proiettata verso la giustizia sociale: non si ragiona – ripeto – di un ritorno, anacronistico e impossibile, al 1948, ma di riprendere in mano la portata sovversiva, rispetto alla cappa neoliberista e all'ordine sociale che essa pretende di instaurare, di principi e diritti sanciti nella Costituzione.

Scrive Walter Benjamin: «La legislazione è creazione di potere e, in quanto tale, un atto di manifestazione diretta della violenza», ma il diritto è *anche altro*, è la costruzione del «pieno sviluppo della persona» (art. 3, comma 2, Costituzione). Riprendendo quanto osservato in apertura, il diritto è veleno e cura, ed è oggetto esso stesso di conflitto: quel conflitto che, non a caso, si vuole assorbire, negare, mistificare, mentre la Costituzione muove proprio dal riconoscimento del conflitto quale elemento costitutivo della democrazia. Detto in sintesi, è necessario essere consapevoli che il diritto è oggetto, come tutti i fenomeni sociali e umani, di conflitto e dunque battersi per un diritto controegemonico, come quello della Costituzione, o in senso più ampio, del costituzionalismo moderno, e quello che la fantasia saprà produrre per limitare il potere.

La Costituzione è un solido fondamento e la sua attuazione è il primo passo per un *altro* diritto; per recuperare l'egemonia della politica sull'economia, iniziando a imbrigliare il neoliberismo, come modello economico, sociale, politico, giuridico e antropologico, inibendo la colonizzazione da parte sua di ogni spazio di progettazione e azione, attraverso l'omologazione e la repressione.

**Intervento svolto nel convegno *“Pensiero unico, dissenso, repressione. Che fare”*,  
organizzato, tra gli altri, da Volere la Luna il 20 maggio 2021**